

Gentili Clienti

Loro sedi


Informativa n. 4 – lì 18 gennaio 2023

OGGETTO: Novità fiscali di inizio anno – estromissione agevolata beni d'impresa


Egregi Signori,
riassumiamo di seguito le principali novità in materia fiscale introdotte con la Legge di Stabilità per l'anno 2023 – Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, in merito all'estromissione agevolata dei beni d'impresa.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

dott. Matteo Formenti



dott. Pietro Izzo



ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – art. 1, commi da 100 a 105

È nuovamente proposta la disciplina introdotta con la Legge di stabilità per il 2016, art.1 commi da 115 a 120. In particolare, è prevista un'agevolazione per la trasformazione di società in società semplice e per l'assegnazione o la cessione dei beni immobili (abitativi e strumentali per destinazione) di proprietà di società ai propri soci.

Sono previste le agevolazioni di seguito indicate.

Imposte dirette:

- tassazione sostitutiva IRPEF/IRES/IRAP sulle plusvalenze realizzate con aliquota 8% (10,5% nel caso in cui la società risulti di comodo per almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti);
- determinazione agevolata della plusvalenza da assegnazione; a tal fine è prevista la possibilità di assumere il valore catastale dell'immobile quale valore normale dei beni oggetto di assegnazione;

- in caso di cessione, possibilità di determinare la plusvalenza avendo a riferimento il valore catastale del bene ceduto anziché il corrispettivo pattuito tra le parti (evidenziamo, quanto sopra solamente se il corrispettivo pattuito risulti inferiore al valore catastale).
- Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Imposte indirette:

- riduzione del 50% dell'imposta di registro e ipocatastali applicate in misura fissa; segnaliamo che non sono previste agevolazioni IVA.

I requisiti per poter fruire dell'agevolazione sono i seguenti:

- in caso di assegnazione deve essere rispettata la proporzionalità delle attribuzioni tra i soci (con possibilità tuttavia di deroga con consenso unanime dei soci);
- i soci devono risultare iscritti sul libro soci al 30/09/2022 (o iscritti entro il 30/01/2023, in presenza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2022);
- l'operazione deve essere perfezionata entro il 30/09/2023.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- per il 60%: entro il 30/09/2023;
- per il rimanente 40%: entro il 30/11/2023.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – art. 1, comma 106

È introdotta un'agevolazione per l'estromissione dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) di proprietà dell'imprenditore individuale.

La disposizione in commento ricalca quanto previsto dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, art.1 comma 121. In particolare, sono previste le agevolazioni di seguito indicate.

Imposte dirette:

- tassazione sostitutiva IRPEF/IRES/IRAP sulle plusvalenze realizzate con aliquota 8%;
- determinazione agevolata della plusvalenza; in particolare, è prevista la possibilità di assumere il valore catastale quale valore normale dei beni oggetto di estromissione.

In merito alle imposte indirette, segnaliamo che l'estromissione, non modificando il soggetto titolare del bene, non è soggetta ad imposte di registro né ad imposte ipocatastali; non essendo previste agevolazioni IVA, la stessa si applica secondo le regole ordinarie.

I requisiti per poter fruire dell'agevolazione sono i seguenti:

- qualifica di imprenditore individuale alla data dello 01/01/2023;
- possesso di beni immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, alla data del 31/10/2022;
- adozione di comportamento concludente entro il 31/05/2023.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- per il 60%: entro il 30/11/2023;
- per il rimanente 40%: entro il 30/06/2024.